Deliberazione n. 76/2026/PAR

CORTE DEI CONTI

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Luigi CASO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
Alessandro VISCONTI	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario

nella camera di consiglio del 5 novembre 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera prot. n. PG/34384/26 del 14 ottobre 2026, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria con il n. 0004540 del 16 ottobre 2026, con la quale il Direttore Generale dell'Ente Ospedaliero (E.O.) Ospedale Galliera Genova ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 27/2026 del 21 ottobre 2026 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO IN FATTO:

Ritenendosi legittimato in base all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Direttore Generale dell'E.O. Ospedale Galliera Genova ha rivolto a questa

Sezione una richiesta di parere in materia di corretta compilazione della Tabella 54 della Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativa alla rendicontazione analitica dei ricavi e dei costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di *intramoenia*.

Nello specifico, l'istanza, dopo il richiamo al principio desunto dalla legge 3 agosto 2007, n. 120 del totale autofinanziamento dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI), ovvero dell'obbligo per le aziende ed enti sanitari di completa copertura dei costi diretti e indiretti generati da tale attività con i correlati ricavi, formula il seguente quesito: "*Se, alla luce dei principi di neutralità finanziaria dell'ALPI di cui alla Legge n. 120/2007 e della disciplina del bilancio d'esercizio di cui al D.Lgs. n. 118/2011, sia da ritenersi obbligatorio o meno inserire tra le componenti di costo riportate nella Tabella 54 della Nota Integrativa (e da recuperare conseguentemente tramite la tariffa delle prestazioni) la quota parte dell'indennità di esclusività di rapporto (comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP) corrisposta al personale medico e sanitario che esercita l'attività libero-professionale intramuraria*".

L'organo istante precisa altresì che, sulla questione prospettata, sono rilevabili due orientamenti divergenti, ovvero: per un verso, quello di questa Sezione regionale di controllo per la Liguria, secondo cui l'indennità di esclusività deve essere computata tra i costi di cui alla Tabella 54 per la sola quota determinata in base a criteri di proporzionalità ed incidenza dell'attività libero-professionale intramuraria rispetto a quella istituzionale; per altro verso, quello della analoga Sezione per l'Emilia Romagna, che si è espressa nel senso dell'esclusione della voce retributiva in esame tra le componenti di costo prevista dalla ridetta Tabella 54.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

L'istanza in argomento non può essere assunta all'esame di questa Sezione in quanto proveniente da un ente sanitario, ovvero da soggetto non legittimato ad attivare l'esercizio della funzione consultiva contemplata dall'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003, oltre che, di recente, dall'art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1.

Tali disposizioni, infatti, intestano soltanto a Regioni, Comuni, Province e

Città metropolitane la facoltà di richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La suddetta elencazione degli enti forniti della prerogativa in esame è da sempre considerata tassativa.

Già nei primi "*Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva*" deliberati nell'adunanza del 27 aprile 2004 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 8, l. n. 131 del 2003, la Sezione delle Autonomie ha precisato che *«la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, stante la natura speciale che essa assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte».*

Con la successiva deliberazione n. 13/2007/SEZAUT, la stessa Sezione delle Autonomie ha ribadito tale posizione, anche in virtù della considerazione che l'elenco in esame (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane) riproduce letteralmente quello dell'articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del quale l'intero art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 costituisce norma di attuazione.

In conformità a tali atti di orientamento generale, e contrariamente a quanto affermato dall'organo istante, tutte le sezioni regionali di controllo hanno costantemente e senza eccezioni escluso la possibilità di accesso alla funzione consultiva, in particolare, proprio alle aziende ed enti sanitari (cfr., *ex multis*, tra le più recenti, deliberazione Sez. contr. Emilia Romagna n. 101/2026/PAR, deliberazioni Sez. contr. Campania n. 235/2024/PAR e n. 213/2021/PAR, deliberazione Sez. contr. Umbria n. 118/2024/PAR, deliberazione Sez. contr. Calabria n. 52/2024/PAR, mentre, tra le numerose meno recenti, cfr. deliberazione di questa Sezione n. 4/2017/PAR).

Occorre, dunque, conclusivamente rilevare l'assenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità della richiesta di parere dell'E.O. Ospedale Galliera Genova, in quanto direttamente proposta con nota del suo Direttore Generale e non, invece, tramite atto di altro soggetto istituzionale competente (quali sono, ad esempio, il Presidente della Regione Liguria oppure i Presidenti degli organismi legittimati a

rivolgere istanze di parere in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160).

Questo Collegio ritiene comunque opportuno evidenziare altresì che la questione sollevata dall'E.O. Ospedale Galliera Genova sarà senz'altro oggetto di considerazione e approfondimento nell'ambito dei controlli sugli enti sanitari svolti da questa Sezione in base alla legislazione vigente.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria dichiara inammissibile, nei termini precisati in motivazione, la richiesta di parere avanzata dal Direttore Generale dell'E.O. Ospedale Galliera Genova.

Il funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione provvederà a trasmettere copia della presente deliberazione al suddetto organo istante tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.galliera.it utilizzato per l'inoltro della richiesta di parere.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2026.

Il magistrato relatore
(Claudio Guerrini)

CLAUDIO
GUERRINI
05.11.2026
15:24:22
GMT+01:00

Il presidente
(Luigi Caso)

LUIGI
CASO
05.11.2026
14:31:27
GMT+00:00

Depositata in segreteria il

Il funzionario preposto

CINZIA CAMERA
CORTE DEI CONTI
05.11.2026 15:34:27
GMT+01:00